

La filosofia analitica ci ha insegnato che la legge scritta vive davvero nell'interpretazione che ne offrono i giudici e gli altri soggetti ai quali è affidata la sua applicazione quotidiana mediante atti "autoritativi".

Anzi, si potrebbe osservare che la diversificazione delle "fonti" e la complessità dei rapporti formali fra di esse legittimino anche l'affermazione secondo cui esiste uno spazio per il diritto giurisprudenziale che va oltre quello dell'inveramento, nell'interpretazione, del diritto positivo: oltre a dar vita alla legge scritta, la giurisprudenza sembrerebbe costituire la fonte in grado di prevaricare su tutte le altre e quasi di assorbirle, in una sintesi ora salutata quale effetto del dinamico 'contagio' con le logiche di *common law*, ora accettata come inevitabile bilanciamento alla crisi dello Stato legislatore e del mito della certezza, ora deplorata come tradimento delle illusioni illuministiche.

Assumendo come acquisito questo, pur complesso e variegato, scenario, si intende proporre una riflessione sulle sue effettive conseguenze e implicazioni sul piano dell'assetto ordinamentale e dei rapporti fra le istituzioni. Se, infatti, è sufficientemente chiara la "cornice" teorica, sono forse meno nitidi - e anche meno indagati - i contorni reali della vicenda: i dissensi, i contrasti, le reazioni e le «torsioni» che essa genera nel sistema. La giurisprudenzialità del diritto (nel senso lato di cui si è detto), se da un lato rappresenta un profilo ineliminabile dell'esperienza giuridica, dall'altro delinea un complesso rapporto fra i giudici e gli altri soggetti che l'ordinamento investe del potere di *condere leges*.

Il convegno si propone, per l'appunto, di prendere in esame questo problema, osservando quale sia stato il ruolo effettivamente svolto dalla giurisprudenza delle Corti Superiori - il cui intervento, nella prospettiva qui rilevante, ha un più intenso rilievo istituzionale nonché più evidenti caratteri di generalità, di aspirazione alla coerenza "interna" e di evidenza formale, ciò che lo rende maggiormente conosciuto e sistematizzabile - e come esso sia stato recepito (e non di rado contrastato) dai titolari di funzioni "normative".

L'iniziativa, poiché ambisce ad una diagnosi realistica che muova dall'operare concreto degli 'attori' istituzionali, non intende trascurare la molteplicità delle prospettive 'disciplinari'. E' intuibile che, mentre nell'ambito dei rapporti interindividuali l'intervento del giudice dovrebbe ispirarsi all'esigenza d'una più stretta aderenza alle dinamiche sociali, sul versante pubblicistico l'intervento delle Corti incide su delicati equilibri ordinamentali. Ma una simile divaricazione, come pure la gamma delle possibili valutazioni del quadro sistemico qui sinteticamente descritto, meritano il riscontro dei relatori che ci accingiamo a coinvolgere.